

Relazione del segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane biennio 2002-2004

Premessa

Nell'accingermi a stendere la relazione quale segretario dell'Unione nel biennio 2002-2004, ho avuto un infortunio alla mano destra, con relativa ingessatura. La cosa si è subito dimostrata, ai miei occhi, un inequivocabile segno del destino. Il fatto di essere impossibilitato ad utilizzare la mano con la quale abitualmente scrivo o prendo appunti, oltre a comportare una serie di impacci, infatti, mi ha indotto una serie di riflessioni che, partendo dallo strumento, sono finite sui contenuti. Oltre all'ovvia conseguenza riguardante la necessità di abbreviare il tutto, con beneficio degli ascoltatori abituati, viceversa, nei passati congressi, a relazioni piuttosto corpose, ho subito considerato che lo stile della relazione, che sarebbe stata interamente scritta al computer, e per di più con la sola mano sinistra, non poteva che essere profondamente influenzato dalla circostanza. Come già notava alcuni anni fa Umberto Eco la scrittura cambia a seconda dello strumento che si utilizza e, d'altronde, ancora prima di lui, un sociologo americano aveva dimostrato quanto il mezzo s'identifichi con il messaggio¹. Ma non solo: la stessa "geografia" dell'impedimento ha assunto ai miei occhi un forte connotato simbolico. E' noto che la scienza neuro psichiatrica identifica nell'emisfero sinistro del cervello la sede delle facoltà razionali ed in quello destro la sede di quelle emozionali, ed è altrettanto noto che gli emisferi del cervello controllano ognuno il lato opposto del corpo. Pertanto la mano destra è quella della ragione e la sinistra quella del sentimento². La distinzione in discorso³, del resto, si ritrova anche in alcune culture

¹ Marshall Mc Luhan in "Gli strumenti del comunicare".

² Ogni riferimento alle classiche distinzioni politiche è ovviamente estraneo al tema, anche perché, in punto di politica giudiziaria, la sinistra, da noi e all'estero, appare più emotiva che sentimentale, mentre la destra, più da noi che all'estero, sembra più cinica che razionale.

molto distanti dalla nostra, ove la mano destra si utilizza in pubblico per familiarizzare e mangiare, quale faccia ordinata e razionale della persona, mentre la sinistra si nasconde poiché adibita a funzioni private. Tanto considerato, e quindi dopo aver debitamente nobilitato come precede la mia poca voglia di cimentarmi con questa incombenza, ho deciso che questa sarebbe stata una relazione un po' inconsueta rispetto alle sue omologhe e precedenti, sia nella forma che nella ispirazione. Il che significherà, nel prosieguo di queste pagine, che metterò la sordina al metodo rigoroso ed analitico proprio dell'avvocato, per riflettere sullo "stato dell'Unione" lasciando scorrere i pensieri, senza pretesa di sintesi. Nel piccolo mondo dei frequentatori del forum dell'Unione, del resto, sono più conosciuto per i miei blues sulle vicende della Giustizia che non per gli interventi paludati e formali, come dovrebbe essere una "brava" relazione congressuale, e dunque il destino, accanendosi sul quinto metacarpo della mia mano destra, in ultima analisi mi ha anche fatto un favore. Non so a voi.

I PENALISTI ITALIANI CONTRO LA CONCEZIONE AUTORITARIA DELLA GIUSTIZIA E DEL PROCESSO.

Un titolo scelto non per caso

Commentando la presentazione del nostro congresso, avvenuta nel corso di una conferenza stampa del presidente Randazzo, un quotidiano⁴ ha definito *evocativo* il titolo "*Se non ora, quando?*". La definizione, se non altro per l'autorevolezza della fonte, dovrebbe tranquillizzare quelli tra di noi che, non trovandosi di fronte ad uno dei soliti slogan giuridico-forensi, ovvero a locuzioni militar guerresche simbolicamente scagliate in faccia all'universo mondo, hanno storto il naso rispetto alla scelta del titolo o lo hanno, più o meno simpaticamente, messo alla berlina senza neppure accorgersi che era una citazione⁵. Citare Primo Levi, infatti, vuole essere fortemente evocativo, nel senso etimologico del termine: arriva il momento nel quale non è possibile lasciar passare gli avvenimenti sotto gli occhi di chi possiede coscienza. Arriva il tempo delle scelte, dell'impegno, che non potrà essere negato in futuro accampando le scusanti della mancanza di informazione, o della mancanza di consapevolezza. Quel titolo evoca il *tempo*, nel suo significato di occasione, che è sempre fondamentale poiché incide sulle cose della vita e su quelle della politica, anche associativa, tanto da essere spesso ragione prima delle scelte che si fanno. Ma quel titolo evoca anche un altro significato della stessa parola, che non deve essere meno importante per chi agisce in seno alla collettività, anzi, deve essere preminente per chi ritiene di svolgere un ruolo nella politica giudiziaria: il tempo come momento storico, come epoca contrassegnata da alcuni tratti comuni. Quando, in vista del congresso di Sirmione, qualcuno osservò che sarebbe stato utile far passare una

³ Tutto ciò, per la verità, è stato intuito da secoli dai poeti di tutte le latitudini che, non a caso, piazzano a sinistra il cuore, luogo dei sentimenti, che invece, nella realtà, sta in mezzo al petto.

⁴ Il sole 24 ore del 29 settembre 2004.

⁵ Verrebbe da dire, come G. Giusti nell'indimenticabile poesia, "*che fa il nesci Eccellenza, o non l'ha letto?, Oh il suo cervel, Dio lo riposi, in tutt'altre faccende affaccendato, a questa roba è morto e sotterrato.*".

mozione congressuale che stigmatizzasse la sorte dei detenuti di Guantanamo, altri risposero con soave ironia che avevamo così tanto da fare in casa nostra che sarebbe sembrato piuttosto velleitario rivolgerci nientemeno che agli Stati Uniti⁶. Come tutte le posizioni di buon senso anche quella ebbe la meglio nell'occasione, salvo poi dimostrarsi, come al buon senso spesso accade, del tutto inadeguata rispetto alla realtà. Al di là del tema contingente, cioè il trattamento delle persone detenute in generale ed il divieto di metodi e tecniche di pressione fisiche o morali riconducibili al concetto di tortura^{7 8}, quel che si voleva sottolineare due anni fa era il punto verso il quale le società occidentali si stavano incamminando, a proposito del concetto di tutela della sicurezza collettiva, e quanto di questo era destinato a mettere in forse ed a travolgere alcuni dei capisaldi del pensiero giuridico delle democrazie sul punto della definizione e della prevalenza delle garanzie individuali. Le innovazioni legislative che da quel periodo sono state introdotte in alcuni paesi (USA, Regno Unito)⁹ hanno dimostrato che la *filosofia dell'emergenza*, che gli avvocati italiani conoscono da almeno trent'anni, ha ormai conquistato il proscenio internazionale e che il moloch della sicurezza rischia di spazzare dalla ribalta del diritto anche antichi protagonisti, magari l'habeas corpus, che dovrebbero essere talmente penetrati nella cultura diffusa da essere considerati tabu'^{10 11}.

Ora, pertanto, è il momento di comprendere che la frontiera della difesa di una concezione laica del diritto penale e del processo, quello *giusto ed equo*, cui si ispira l'azione ventennale dell'Unione e che è iscritta nel nostro statuto, si è spostata non solo al di là degli spazi nazionali che siamo abituati a frequentare ma anche al di là delle barriere politiche e culturali che ritenevamo ormai consolidate ed acquisite. Sotto questo profilo non è solo una notazione statistica rilevare che, nel trattato che istituisce la Costituzione Europea, il termine *sicurezza* ricorre più di trecento volte mentre la materia dei diritti giudiziari è risolta in pochi articoli e con un notarile rinvio alle disposizioni della Carta di Nizza e alla CEDU.

La sicurezza, dunque, è la priorità di questo tempo ed in suo nome si assiste a straordinarie accelerazioni dei processi di cooperazione in ambito giudiziario, spesso maturate in ristretti circuiti sottratti in larga parte al controllo non solo dei parlamenti

⁶ In ogni caso, dopo Sirmione, l'idea è stata ripresa dalla Giunta che ha indirizzato un appello ai giuristi e ai politici del nostro paese affinché si rappresentasse alle istituzioni parlamentari degli USA lo sconcerto e la preoccupazione per le condizioni di trattamento dei detenuti di Guantanamo.

⁷ Secondo la convenzione ONU del 1984 è tortura "qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti intenzionalmente dolore o sofferenze acute fisiche o psichiche, al fine di ottenere informazioni o confessioni, intimidire o punire".

⁸ Sul quale si dovrà tornare anche per verificare alcune curiose coincidenze tra i campioni dell'uno o dell'altro campo politico di casa nostra.

⁹ Negli Stati Uniti il 26 ottobre 2001 "Usa Patriot Act ("Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act, of 2001", P.L.107-56) e la normativa correlata; dopo i fatti del settembre 2001 il Regno Unito si è avvalso della facoltà di denunciare la deroga ai sensi dell'articolo 15 della CEDU con riferimento alla estensione dei termini e condizioni di arresto e detenzione degli stranieri sospettati di terrorismo in applicazione dell'*Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001* (comunicazione del 18 dicembre 2001).

¹⁰ Molti anni fa, dalle colonne del Corriere della Sera e dell'Espresso, Moravia sostenne che la guerra, come strumento di risoluzione dei conflitti tra gli stati, doveva divenire oggetto di un vero e proprio tabu', così' come avvenuto da millenni, nelle culture ispirate dalle tre grandi religioni monoteistiche, per l'incesto. A dare una scorsa alle cronache non pare un auspicio fortunato.

¹¹ Le discussioni che sono sorte negli USA a proposito del diritto all'utilizzo di metodi coercizione fisica nei confronti di arrestati o detenuti al fine di ottenere informazioni riguardo ad attentati in corso di esecuzione o progettati, hanno visto tra i fautori della *tortura legalizzata* anche avvocati, come A. Dershowitz, che hanno fama di ipergarantisti.

nazionali¹² ma anche delle assemblee elettive sovranazionali come il Parlamento Europeo. La sicurezza, intesa come difesa dei beni primari della vita e della libertà, viene aggredita con straordinaria facilità e rapidità grazie al progresso tecnologico, ma può essere difesa con la medesima arma. La sicurezza vuole per questo i suoi tempi, chiede che le informazioni sulle persone, gli esiti di indagine, finanche le vere e proprie prove e le decisioni giudiziarie, circolino e vengano utilizzate senza impacci di procedura, o con il minimo accettabile di questi. Vuole che alcuni fenomeni siano *tempestivamente* e *visibilmente* repressi, senza curarsi di verificare se gli strumenti utilizzati, la cui efficienza resta, spesso, tutta da dimostrare, non producano strappi alla legalità ben più persistenti¹³. E questo non è un discorso che interessa solo ciò che avviene nel mondo o in Europa, che pure ci riguarda oggi e ancor più ci riguarderà in futuro, succede anche da noi, e quasi sempre con la condivisione bipartisan degli schieramenti politici. Quanta *flagranza differita* ha risolto i problemi di violenza negli stadi? Quanta sicurezza nelle carceri ha prodotto la vergogna del 41 bis? E quella parodia del Grande Fratello televisivo che è il processo in video-conferenza, oltre a complicare il diritto di difesa, fino ad annullarlo, ha davvero impedito il continuo spostamento dei detenuti o non ha finito per moltiplicarlo¹⁴? Come è stato giustamente sottolineato da uno studioso non certo vicino alle posizioni dell'Unione "L'Europa vuole presentarsi come spazio di sicurezza? Deve mostrare, allora, di essere capace di tener ferma la linea che separa i sistemi democratici da quelli autoritari..."¹⁵. Il nostro compito, ora e qui, è quello di comprendere che questo sarà lo sfondo sul quale ci troveremo ad operare e che il nostro obiettivo, quello di una comunità intellettuale che vuole continuare ad esercitare un ruolo efficace nel dibattito sulla politica giudiziaria, deve essere quello di far capire il punto di vista di chi sta dalla parte dei diritti fondamentali degli individui, di chi non ritiene equivalente un modello processuale ad un altro, e riesce a comunicare le ragioni profonde delle proprie scelte. Ragioni che si identificano in una opzione di carattere strutturale nel campo della giustizia, che l'avvocatura penale italiana ha compiuto da

¹² In uno dei molti convegni che nel corso di questi due anni sono stati dedicati al tema della costruzione dello spazio di sicurezza e giustizia in Europa, quello tenuto a Tivoli il 21 aprile del 2004 dal titolo *Quale Costituzione per l'Europa*, diversi relatori (tra gli altri Battista, Dedola, Turco) hanno sottolineato proprio questo aspetto.

¹³ Appaiono, per quel che ci riguarda più da vicino, molto significative le vicende relative alla c.d. legge sulla violenza negli stadi e alla Bossi-Fini sull'immigrazione. La prima, in particolare, nonostante le vibrante proteste dell'Unione, venne approvata introducendo un concetto di *flagranza differita* che giudicammo, assieme ad autorevole dottrina, al di fuori del paradigma delineato dall'articolo 13 della Costituzione, mentre la seconda, come poi riconosciuto dalla Consulta, introduceva un'ipotesi di arresto del tutto strumentale e svincolato dalla possibilità di irrogazione della misura custodiale. Rimanendo alla legge che riguarda la violenza negli stadi non pare, soprattutto ad un tifoso romanista, che le innovazioni abbiamo recato grande giovamento.

¹⁴ Non uso il termine *turismo giudiziario* perché mi sembra un neologismo ad un tempo sprezzante verso individui privati della propria libertà e irrispettoso verso i principi che la presenza dell'imputato nel processo coinvolge.

¹⁵ Così Stefano Rodotà in un articolo comparso su Repubblica il 31 agosto 2004. Nello stesso articolo si trovano anche altre condivisibili affermazioni: "Le esigenze di sicurezza possono far mettere tra parentesi le garanzie dei diritti fondamentali? Le scelte in questo settore possono essere fatte senza una formale partecipazione del Parlamento, unica istituzione europea democraticamente legittimata? (...) L'Unione europea deve presentarsi al mondo come uno spazio di giustizia? Se è così, non si può accettare nessuna legittimazione della tortura. E invece, poche settimane fa una corte inglese ha ritenuto ammissibili prove raccolte proprio con ricorso alla tortura con l'argomento che erano state ottenute in paesi fuori dal potere di controllo della Gran Bretagna. Dopo i paradisi fiscali avremo i paradisi della tortura, a disposizione dell'ipocrisia di Stati nazionali pronti a tollerare questa orribile "delocalizzazione" della raccolta delle prove?"

tempo e che ha comportato l'assunzione di un ruolo politico. All'indomani della strage di Madrid scrivemmo che *“oggi, come due anni e mezzo fa, il problema della sicurezza torna ad imporsi come la nuova emergenza mondiale, ed è problema drammatico che rischia di modificare, se non di travolgere, alcune fondamentali conquiste giuridiche in tema di diritti civili.. il compito degli avvocati penalisti, ed in generale il compito di tutti i giuristi, è quello di combattere la guerra contro il terrore impedendo che esso vinca la prima battaglia: quella che porta all'indifferenza per i diritti fondamentali degli uomini”*.

Nella loro semplicità erano parole chiare che dobbiamo continuare a ripetere.

Tutto quanto precede, ovviamente, è riferito anche e soprattutto alla vicenda della costruzione dello *spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa*, del quale ha parlato diffusamente il presidente Randazzo nella sua relazione e che tante energie dell'Unione sta assorbendo nel tentativo di comprendere ed informare, non solo gli *altri*, ma anche il corpo stesso dell'avvocatura penale, sull'evoluzione in corso e sui suoi potenziali sviluppi. Al riguardo mi limito ad osservare che questo processo può comportare un livellamento in basso delle garanzie, o comunque lo smantellamento della fragile casa del processo equo appena edificata nel nostro Paese, per questo dobbiamo impegnarci a fondo affinché ciò non avvenga. Il che significa, nuovamente, impegnarci con le armi della politica associativa e del sapere specializzato, che sono le nostre, rifiutando posizioni antistoriche e velleitarie che ci condannerebbero all'isolamento, così come il rassegnato fatalismo dei veri provinciali pronti a digerire tutto quel che viene dall'estero, anche la riscossa dell'inquisitorio che da noi è stato abbandonato ma nell'Europa continentale è il modello più diffuso.

Quando non è sicurezza è spesso demagogia

Parlare di una concezione autoritaria del processo e della giustizia, del resto, non è una novità per i penalisti italiani, che proprio contro tale concezione si sono trovati a fare i conti all'indomani della introduzione del codice Vassalli-Pisapia e fino alle sentenze della Corte Costituzionale che, solo dopo la riforma del 111, si è finalmente decisa (verrebbe da dire *arresa*) a riconoscere la prevalenza della regola del contraddittorio nella formazione della prova¹⁶. Peraltro la giurisprudenza ha spesso una ispirazione di questo tipo¹⁷ anche con riguardo ad aspetti diversi rispetto alla questione della formazione della prova. Nei confronti di questo atteggiamento ci siamo spesso scontrati, anche quando l'abbiamo colto nelle prolusioni ufficiali¹⁸.

¹⁶ Il riferimento è ovviamente alle sentenze della Corte Costituzionale n. 440 del 2000 e 381 del 2001, nelle quali si rinvennero espressioni di segno inequivocabile in ordine alla scelta di sistema che dovrebbe aver tacitato i *conservatori*, cioè i sostenitori del principio di conservazione dei mezzi di prova, ed anche liquidato la stucchevole tenzone tra i vessilliferi delle due verità: quella con la V maiuscola, obiettivo delle persone perbene, e quella processuale, di basso profilo poiché esposta alle insidie ed ai trucchi legulei del processo.

¹⁷ Si pensi ai paletti posti dalla Cassazione in tema di legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, ovvero la analogia in malam partem sulle cause di sospensione della prescrizione dei reati, o ancora sulla possibilità di modifica della imputazione in limite litis, per non parlare dei contorsionismi della giurisprudenza di merito sulla immodificabilità del giudice, o quella di nuovo conio sulla qualifica di pubblico ufficiale del difensore all'atto della redazione dei verbali di indagine difensiva.

¹⁸ Una vera e propria summa di questo pensiero la cogliemmo nella relazione del PG presso la Cassazione all'apertura dell'anno 2003 che definimmo *“singolare, partigiana, corporativa”* ed era tutta sul tema della ragionevole durata, su cui

Esiste un altro problema ed è dato coglierlo nella iniziative (o nell'inerzia) del legislatore. La produzione delle leggi nel settore penale è sempre più spesso legata ad iniziative ed atteggiamenti apertamente volti a captare il consenso, dell'elettorato in generale o di singoli specifici gruppi. Ciò avviene sovente con un occhio tutto puntato sulla cronaca e con un atteggiamento scopertamente demagogico. A parte i casi del 41 bis o della così detta legge sulla violenza negli stadi di cui già si è già parlato, merita una citazione speciale la vicenda relativa all'introduzione nel nostro sistema penale del reato di tortura, ancora non avvenuto, nella quale due campioni degli avversi schieramenti, significativamente avvinti nella stessa cultura, hanno dato il meglio di se stessi per scongiurare una simile iattura¹⁹. O, ancora, la vicenda relativa alla riforma degli articoli del codice penale riguardanti l'uso delle armi da parte dei privati e la legittima difesa²⁰ ed infine le manifeste insofferenze di molti esponenti politici verso il disposto dell'articolo 27 della Costituzione che hanno trovato finalmente uno sbocco parlamentare²¹. Piccoli segni, si dirà, talvolta provenienti dalle seconde o terze file della politica, ed è vero. Però esistono e ben possono provocare guasti.

La separazione delle carriere non sta bene ma, comunque, non è ancora sotto terra. Anche la vicenda della separazione può essere ricondotta al medesimo filo rosso di una cultura autoritaria stavolta riferita alla struttura dell'ordinamento giudiziario²². Non è compito del segretario tracciare un bilancio analitico della attività svolta e dunque della iniziativa dell'Unione sulla vicenda legislativa della riforma

vedi infra. Quest'anno, come noto, a quella cerimonia, proprio perché figlia, anche nella simbologia, di una impronta autoritaria, non ci siamo andati.

¹⁹ Erano Di Pietro e Cirielli di AN. Sul punto facemmo un comunicato stampa del seguente tenore: *“Mentre non si può che salutare con favore l’iniziativa appena licenziata dalla Commissione Giustizia della Camera di introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento, lasciano esterrefatti le affermazioni di chi – come il senatore Di Pietro e l’onorevole Cirielli – ha timore di questa novità. Infatti, l’ex pm da un lato e l’ex ufficiale di polizia giudiziaria da un altro, hanno stigmatizzato questa riforma paventando che essa finirebbe per “prevedere il carcere fino a 10 anni per chi cerca di investigare” (Di Pietro) ovvero si tramuterebbe in “un testo che colpisce le forze dell’ordine” (Cirielli), quasi che le condotte previste dalla nuova normativa possano essere d’uso corrente da parte degli investigatori italiani. Lapsus freudiani?”*. La vicenda è poi proseguita in maniera sconcertante dapprima con il blitz di chi ha delimitato la condotta solo alle ipotesi di reiterazione e poi, è storia di ieri la presentazione di un emendamento che scrimina la condotta nella ipotesi in cui la stessa sia “lecita”.

²⁰ Anche in questo caso l’iniziativa legislativa fu il frutto della cronaca e si propose la modifica dell’articolo 52 del codice penale prevedendo *“la sussistenza della proporzione nella legittima difesa con utilizzo delle armi a fronte della violazione di domicilio.. al fine di difendere i beni propri o altrui”*.

²¹ *“L’Onorevole Cirielli, a distanza di qualche mese dalle indimenticabili e preveggenti dichiarazioni con le quali si scagliava contro l’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di tortura, si produce oggi in una improbabile ed antistorica proposta di modifica dell’articolo 27 della Costituzione, utilizzando accenti ed argomenti presettecenteschi. Maltrattando concetti quali la prevenzione generale e speciale, l’ex ufficiale dei Carabinieri propone, infatti, una idea della pena sconfitta, più o meno, tre secoli orsono. Senza riuscire ad apprezzare questa opera di antiquariato legislativo, sarà cura della Unione delle Camere Penali recapitare al parlamentare un’opera non recentissima, dovuta all’ingegno di tal Beccaria Cesare, la cui consultazione sarà certamente d’aiuto, anche a fini preventivi, al neo legislatore.”*

²² Al di là del richiamo alla VII^a disposizione transitoria della Costituzione ancora non attuata, viene bene citare l’ordine del giorno Grandi, quello che spiegò la migliore compatibilità con il regime fascista della unicità delle carriere tra giudici e pm. Ogni qualvolta questo precedente storico viene rammentato agli esponenti dell’ANM, che magari hanno appena finito di sostenere i rischi che la democrazia correrebbe in caso di separazione delle carriere, gli stessi vengono colti da eccessi di tosse, allergie varie, o prelevati dagli autisti per appuntamenti improvvisi e irrinunciabili: tutto per non rispondere.

dell'ordinamento giudiziario che ci ha così tanto impegnato, l'ha già fatto il presidente e con tutt'e due le mani. Qui mi sembra solo opportuno rammentare che lo sforzo per non far sotterrare la prospettiva di avere finalmente un giudice *terzo*, dunque *indifferente* all'esito del processo, è stato e continua ad essere un nodo centrale della nostra attività poiché, se si riuscisse a raggiungere l'obiettivo, realizzeremmo una *riforma di struttura*²³ del sistema. Come tutte le riforme di questo tipo – nei tempi lunghi – anche questa finirebbe per cambiare la cultura dei destinatari, in questo caso degli attori del processo, in primo luogo il loro stesso modo di porsi di fronte alle norme processuali e dunque l'interpretazione delle medesime²⁴, in particolare quelle relative al dibattimento. Ad un giudice *diverso*, finalmente *diverso* dal pm, non potrebbe che seguire un processo *altro* rispetto all'attuale, anche se celebrato con le stesse regole²⁵. La straordinaria rilevanza del tema, sia sotto l'aspetto giuridico, sia sotto l'aspetto politico-culturale, è stata sottolineata nel corso di un evento, il convegno organizzato a Milano nell'aprile di quest'anno²⁶, al termine del quale abbiamo constatato²⁷ che gli argomenti dei fautori della separazione, equamente distribuiti sia sul fronte politico che su quello della cultura e dell'informazione, frutto di una visione laica della giustizia, erano contrastati dagli avversari facendo riferimento solo alla contingenza o alla cronaca politica. Al più ribadendo temi frusti, come la perdita di una cosa, la *comune cultura della giurisdizione*, che nella sua accezione migliore²⁸ non è mai esistita ed in quella peggiore²⁹ dovrebbe essere abbandonata. In ultima analisi l'impressione che abbiamo tratto in molti da quel convegno, in ciò legittimata dall'atteggiamento *difensivo* degli esponenti politici intervenuti, è che la forza di questa tematica va ben al di là della battuta di arresto che è costituita dalla vicenda della mancata riforma dell'ordinamento giudiziario e che la nostra attività ha contribuito a far *sopravvivere* la separazione al naufragio, di metodo e di sostanza, della riforma Castelli. Ma c'è di più. Sulla riforma dell'ordinamento giudiziario abbiamo sperimentato sia una maniera diversa di comunicare³⁰ che una iniziativa fondata su di una proposta

²³ Il termine era caro, nel campo della politica, ad alcuni sfortunati riformisti del secolo scorso come Riccardo Lombardi, di cui ricorre il ventennale della morte quest'anno. Sarebbe utile che i giuristi approfondissero l'argomento anche per evitare di sostenere, come fanno taluni avvocati di chiara fama in consonanza con i vertici dell'ANM, che la faccenda è in fondo alla scala delle priorità, magari accanto alle macchine delle fotocopie che non funzionano.

²⁴ Nel corso del bellissimo convegno organizzato a fine settembre dalla Camera Penale di Roma, dal titolo: "*L'ingiusto processo – terzietà del giudice, controesame, codice accusatorio: è la fine del dibattimento?*" si è parlato (e lo ha fatto con la solita entusiasmante passione Claudio Botti) anche di questo.

²⁵ Per la verità gli effetti di questa rivoluzione culturale è prevedibile che si riflettano anche sulla interpretazione della legge sostanziale, ma qui il discorso diventerebbe troppo complesso, soprattutto con una mano sola.

²⁶ Non è rituale un ringraziamento alla Camera Penale di Milano per l'organizzazione magnifica di quella giornata (..e soprattutto è strategicamente piazzata dopo la nota 24 altrimenti vengo tacciato di preferire, chissà perché, la Camera Penale della più bella città del mondo alle altre).

²⁷ Anche questa, per la verità, è una notazione di Oreste Dominioni.

²⁸ Come comune e condiviso rispetto delle regole fondato, in primo luogo, sul rigetto della idea del processo come strumento di difesa sociale.

²⁹ Cioè come sentimento di appartenenza di due attori del processo al medesimo apparato professionale con la conseguente negazione della struttura triadica del processo e relativo sbilanciamento della dialettica processuale.

³⁰ Abbiamo fatto un manifesto vignetta, un appello sottoscritto da decine di personalità della politica, dell'informazione, del mondo accademico, abbiamo comprato pagine di quotidiani, in qualche caso siamo riusciti anche a scriverci le nostre opinioni gratis.

concreta³¹, metodo e sostanza che hanno contraddistinto l'attività dell'Unione in questi due anni anche su altri temi³². Tutto questo sforzo non è stato invano se lo stesso Ministro della Giustizia ha dovuto ammettere in molte occasioni che la questione della separazione non si chiude con la vicenda legislativa del suo progetto di riforma e se, nelle file dell'opposizione, si sono levate voci autorevoli a sostenere, con la bocciatura del progetto governativo, che di separazione si deve poter discutere, anche nel futuro, senza considerarla un tabù³³. Certo, qualcuno ci ha imputato una certa ostinazione, tanto che il presidente è stato definito un *trappista*, abbiamo risposto meglio *trappisti* che *gesuiti* ed è finita là.

Una notazione finale sull'atteggiamento dell'ANM riguardo alla separazione. Quando ci siamo trovati a parlare della questione, in convegni, incontri, dibattiti, la diversità di posizioni, che c'è ed è stellare, è stata signorilmente discussa. Anzi in molti casi si è arrivati alla conclusione che questa questione non era dirimente nei rapporti tra avvocatura e magistratura associate. Quando, però, abbiamo fatto le nostre astensioni su questo tema, i rapporti si sono rarefatti a livello centrale, e in qualche provincia dell'impero giudiziario sono addirittura trascesi³⁴. In meno di un anno, da una lusinghiera, e lunga, citazione di un nostro documento che difendeva l'autonomia e l'indipendenza della magistratura³⁵ nel corpo della relazione del presidente dell'ANM a Venezia³⁶, siamo passati ad una certa freddezza diplomatica. Viene da chiedersi se la cosa sia legata al fatto che, sulla separazione, alziamo la voce ogniqualvolta sentiamo aria di svendita contrattata. E' un'illusione, beninteso, però, come diceva quello, a pensare male si fa peccato ma a volte ci si azzecca³⁷.

Il nuovo idolum theatri: la durata, ragionevole, ragionevolissima, anzi sommaria.

³¹ Il nostro progetto è agli atti del Parlamento, un po' intristito ma c'è.

³² Dalla riforma del 41 bis al MAE abbiamo tentato, sempre, di accompagnare la nostra iniziativa con articolati che, oltre ad illustrare in concreto le nostre posizioni, potessero essere, in parte o nella loro totalità, utilizzati dalle diverse forze politiche.

³³ Il senatore Battisti, della Margherita, questa estate ha rilasciato una importante dichiarazione su questo tema sostenendo: *“La separazione delle carriere..non è un tabù in nessun paese occidentale. ...”*. L'importanza è data non dal fatto che, in tal guisa, i “centristi” dell'opposizione, a differenza di quelli della maggioranza, dimostrano di rendersi conto che *sposare l'ANM* non è molto lungimirante.

³⁴ I casi di Trani e di Roma sono emblematici. A Trani l'accesso agli uffici giudiziari della Procura nei giorni di astensione è stato consentito solo agli avvocati disposti a rilasciare una dichiarazione di “non adesione” alla astensione stessa. A Roma il presidente del Tribunale, in una comunicazione avente tutt'altro oggetto, cioè l'orario di inizio delle udienze ed altre questioni oggetto di un possibile protocollo di intesa con la Camera Penale ha testualmente scritto *“Ho l'impressione – fra l'altro – che le divergenze di valutazione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario non stiano favorendo quell'intesa auspicabile nell'interesse del servizio giudiziario, cioè dell'utenza”*.

³⁵ A proposito di questo tema c'è da chiedersi come mai l'ANM non ha protestato per l'invasione del potere politico quando il senatore Maritati, in una relazione parlamentare, ha criticato l'interpretazione della legge sul 41 bis data da alcuni Tribunali di Sorveglianza che aveva portato alla revoca del regime in 65 casi, chiedendo al Ministro di Giustizia di intervenire ed, anzi, criticandone l'inerzia.

³⁶ A Venezia Randazzo fece un discorso puntuto e deciso, il cui succo era che la cultura delle garanzie è indivisibile, non si può scoprire a proposito di un tema e dimenticarsene per mille altri. A Napoli ha affrontato i rapporti con l'ANM in modo diverso, sempre facendo politica, chiedendo all'ANM se oltre ai niet è disposta ad affrontare il tema della riforma dell'ordinamento anche dicendo qualche sì. Qualcuno ha visto delle differenze nei due discorsi ed ha gridato al compromesso, a me sembrano due facce della stessa medaglia.

³⁷ Oramai citare Andreotti, assolto con formula piena dalle Sezioni Unite e prototipo dell'imputato che si difende *nel processo e non dal processo*, dovrebbe essere politicamente corretto.

Le idee guida, quelle che facilmente virano nella ideologia, hanno la capacità di riproporsi in forme sempre rinnovate, ma al fondo rimangono sempre quelle ed hanno la caratteristica di divenire, per i loro sostenitori, il termine di paragone di qualsiasi argomento in discussione. Se poi hanno la fortuna di essere sostenute da gruppi ben organizzati dal punto di vista della comunicazione scientifica, politica, o mediatica tout court, finiscono per imporsi se non altro per la loro ripetitiva cadenza. Anni fa, come mirabilmente illustrato, ancora una volta, da Oreste Dominioni³⁸, un concetto si era imposto all'attenzione degli studiosi del processo, dei poveri pratici come molti di noi, e del legislatore, senza che se ne cogliessero le matrici culturali: il *principio di non dispersione probatoria*. Senza dare al termine altra valenza che quella letterale, Dominioni dimostrò che a questo supposto principio era sottesa una concezione *autoritativa* della formazione della prova. Quella concezione, in realtà, si fondava sul rifiuto del fondamento gnoseologico del processo accusatorio, “*secondo il quale il metodo dialettico è quello che assicura alla conoscenza giudiziaria, come ad ogni altra esperienza conoscitiva, i risultati migliori*” e al tempo stesso si ispirava alla “*idea che il valore di un dato di conoscenza giudiziaria dipenda essenzialmente non dal metodo di acquisizione ma dalla qualificazione del soggetto che compie l'atto*” e, quando l'acquisizione è opera dell'autorità “*i risultati sono da ricevere come affidabili e meritano perciò di essere conservati*”. Senza proseguire oltre nelle citazioni, si potrebbe chiudere l'argomento sostenendo, con una certa approssimazione, che la battaglia vinta sul contraddittorio è stata una battaglia vinta anche sul fronte di una concezione antiautoritaria della giustizia. La vicenda, però, prosegue spostandosi, guarda un po', sul *tempo*, stavolta inteso come durata del processo. Al riguardo, tanto per non concedere nulla alla cattiva coscienza dei nostri avversari, va subito specificato che il problema della durata del processo penale in Italia non solo esiste ma è anche avvertito dai cittadini come preminente e deve essere risolto. Solo che la questione non dovrebbe per nulla coinvolgere le scelte di sistema processuale posto che quello accusatorio, improntato ai caratteri della immediatezza e della concentrazione³⁹, è semmai il più funzionale a fronteggiare l'eccesso di durata, ma essere affrontato con spirito pratico intervenendo sulla organizzazione degli uffici, sulla semplificazione delle comunicazioni, sulla riduzione dei tempi morti tra una fase e l'altra ovvero tra un momento processuale e il successivo⁴⁰. Roba da manovali più che da filosofi del processo. Su questo, peraltro, gli avvocati sarebbero pronti a dare il loro contributo *anche* perché la progressiva paralisi del sistema penale finisce per coinvolgere il mercato professionale. Ciò

³⁸ Vedi la relazione di O. Dominioni *Oralità, contraddittorio e principio di non dispersione della prova*, svolta al X convegno dell'Associazione fra gli studiosi del processo penale su *Il Giusto Processo* tenuto a Salerno 11-13 ottobre 1996.

³⁹ Dovrebbe ma non è, visto che i tempi dei nostri dibattimenti e gli intervalli tra una udienza e l'altra sono la parodia di questi concetti. Al riguardo propongo da tempo, per decenza, l'abrogazione sia dell'articolo 477 del c.p.p. sia dell'articolo 149 delle disposizioni di attuazione, regole fondamentali nell'economia di un processo accusatorio ormai ridotte a burla. L'idea che un teste venga “isolato” prima di deporre in un processo che magari dura da mesi e *passa* settimanalmente in televisione in effetti è comica.

⁴⁰ Tra le più fortunate iniziative della Camera Penale di Roma rientra quella statistica che a suo tempo dimostrò come i rinvii dei dibattimenti, in una grande sede giudiziaria come quella capitolina, fossero dovuti in percentuale assolutamente trascurabile a richieste difensive ed in percentuale stratosferica ad errori di notifiche e disfunzioni organizzative varie.

premesse la vicenda ha assunto da tempo le caratteristiche di un nuovo confronto di carattere ideologico sul processo, la cui premessa, da parte degli stessi che non volevano disperdere il sapere *comunque acquisito*, è che la situazione dipende dalla scelta sistematica compiuta a suo tempo e ribadita con le leggi seguite alla riforma costituzionale dell'articolo 111. Peraltro, con una semplificazione che è gravida di significati, il tempo *ragionevole* che viene indicato dalla norma costituzionale, che non necessariamente significa breve⁴¹, diviene invece sinonimo di rapido. Questo argomento è accompagnato da quello, posto in maniera strumentale, della necessità di fare scelte totalizzanti: o questo o quello. Avete voluto il codice accusatorio? Allora dovete rinunciare all'appello o, comunque, ad alcune garanzie non previste nei sistemi dove l'accusatorio è in vigore da tempo⁴². Ecco di nuovo spuntare una posizione che, se non altro per la tendenza alla strumentale semplificazione, si riflette in una concezione paternalistica ed autoritaria, alla quale dobbiamo opporre, come pure abbiamo fatto in questo periodo, l'istanza di una revisione organica e coerente del codice di procedura penale per l'attuazione concreta delle regole del *giusto processo*⁴³. Fin dalla elezione di Sirmione, nei nostri documenti e nelle nostre prese di posizione, ci siamo preoccupati di affrontare il nuovo *idolum theatri*⁴⁴, mettendo ben in chiaro i termini della questione. Ciò al fine di ridurre il tema alla sua dimensione corretta, con la medesima impostazione culturale che sorregge le scelte sull'Europa, sull'ordinamento e sulle diverse vicende legislative in corso.

La fattoria degli avvocati

Tra i compiti del segretario rientra sicuramente quello di illustrare lo stato della nostra associazione al suo interno, magari snocciolando dati di nuove camere penali, di numeri degli iscritti, convegni effettuati, e tutto quello che serve a dimostrare concretamente quel che si è fatto, magari male ma si è fatto. Francamente non penso che questo meriti molto più di una nota a piè di pagina⁴⁵. Quel che invece deve essere affrontato è lo stato, di nuovo inteso come *momento nel tempo* dell'associazione. Intanto va subito sottolineato che, rispetto alla nostra struttura effettiva, già da molto riusciamo ad aver maggior visibilità ed anche maggior incidenza nel dibattito sulla politica giudiziaria di quanto non dovrebbe essere, attesa l'estrema limitatezza delle nostre forze. Pur avendo fatto 13 al totocalcio con l'ingresso di Rosalia Russo alla

⁴¹ Nel corso del convegno tenuto a Roma nell'aprile del 2003, primo ed unico momento di riflessione comune con ANM, dedicato proprio al tema dell'attuazione del Giusto Processo, il professor Ferrua intrattenne l'uditorio spiegando da par suo che il contraddittorio è una regola costituzionale e, come tale, pur soffrendo le eccezioni determinate e previste, comunque prevale sui principi generici come quello della ragionevole durata. Pertanto è *ragionevole* tutto il tempo che serve ad applicare la regola e, in ogni caso, la ragionevolezza non è sinonimo di brevità.

⁴² Ragionamento totalizzante ed infondato visto che i sistemi puri non esistono più in nessun paese; ed anche incoerente da parte di coloro che nella passata stagione si impegnavano a dimostrare che il nostro, non essendo un sistema accusatorio puro, ben poteva sopportare, per amore della Verità, anche il 513 vecchio stile. E' facile rispondere che, sistema misto per sistema misto, potremmo enuclearne uno autoctono più garantito di quelli altrui.

⁴³ E' bene rammentare al riguardo, che la neoinstituita commissione Dalia, di cui pure fanno parte due avvocati come Giuseppe Frigo e Claudio Botti, non pare avere molto tempo a disposizione per la bisogna, a meno che non lavori su qualche pietanza preconfezionata in precedenza, ma da chi?

⁴⁴ La definizione è di Dominioni ed era riferita al principio di non dispersione.

⁴⁵ Siamo 126 Camere Penali per 8465 iscritti (al 2003); abbiamo organizzato, a livello nazionale ma sempre con il contributo delle Camere Penali locali, 27 convegni, abbiamo fatto 38 comunicati stampa e 43 documenti.

segreteria organizzativa, che per le sue qualità sarà il vero regalo che Randazzo lascerà al suo successore, rimane indiscutibile che la nostra organizzazione, a livello centrale, sia poco più che artigianale⁴⁶ e fondata sul volontarismo più totale. La partecipazione degli iscritti alle iniziative di carattere politico come le astensioni, che in questi due anni sono state indette in diverse occasioni e per periodi significativi, è stata massiccia, anche se l'intervento alle assemblee, sia locali che nazionali, è stato di minore consistenza. Le iniziative e i convegni di studio organizzati dalle singole camere penali vedono sempre grande interesse da parte degli iscritti mentre taluni seminari tenuti a livello centrale non hanno avuto la risposta che ci si aspettava. Le scuole di primo livello dell'Unione sono realtà ben funzionanti ma si avverte la necessità di maggior armonizzazione dei programmi e del taglio, che deve essere pratico, come pure quello della scuola di II° livello che proprio in queste ore, con il generoso contributo di Mercurio Galasso, stiamo riorganizzando. In conclusione si può fotografare la situazione a livello locale esattamente come quella nazionale: la realtà dell'Unione è viva e diffusa ma esiste un certo divario tra la limitatezza delle risorse, anche in termini di partecipazione e di ricambio dei rappresentanti locali, e il rilievo politico che si riesce ad ottenere. Riusciamo a farci sentire, e spesso a contare, molto più di quanto non sarebbe giusto in rapporto alle nostre strutture organizzative, ed è uno sforzo che potrebbe alla lunga esaurire lo slancio dell'associazione. Sotto questo punto di vista, ed anche al fine di un maggior ricambio, rimane irrisolta la questione della omogeneizzazione degli statuti delle singole camere penali con quello nazionale, soprattutto per ciò che concerne il limite all'assunzione dei mandati per cariche di Presidente e di membro di direttivo o di giunta. Uno dei problemi che la giunta ha verificato nel corso di questo periodo è stato quello della difficoltà di trasmissione, e la relativa circolazione di documenti, delibere, comunicati e quant'altro dal centro verso molte camere penali locali. La posta elettronica risulta ancora un oggetto misterioso per molti colleghi-presidenti, che la aprono più o meno con la stessa frequenza con la quale i loro bisnonni andavano all'ufficio del telegrafo, e questo costringe all'invio di migliaia di pagine via fax o per posta ordinaria che, oltre ai ritardi che una trasmissione cartacea comporta, costa un mucchio di quattrini. Succede, poi, che quel che riusciamo ad inviare in tutti modi, fax, posta ordinaria, piccioni viaggiatori e singoli camminatori, ingiallisca su qualche scrivania fino a cadere in prescrizione⁴⁷. Il nostro sito riceve circa centoventimila richieste di contatto al mese anche se le diverse stanze del forum vedono sempre una cerchia ristretta di interventori. Timidezza nell'esporsi da parte dei colleghi e scarsa dimestichezza con il mezzo non sembrano ragioni sufficienti a spiegare questo fenomeno. Il sito va ristrutturato, e il progetto in questo senso è avanzato, così come dovrà esse sottoposto ad un restyling editoriale anche camerepen@lionline, fin qui diretto con bravura da Renzo Cappelletto. Ciò posto, per il gran lavoro svolto, per l'intelligenza, il garbo e

⁴⁶ In un articolo di qualche tempo fa Liana Milella ci definì la *potente organizzazione guidata dal siciliano Randazzo*. La cosa suscitò una ventata di buon umore, anche se qualche osservatore della DIA poteva equivocare, sia in ordine alla nostra effettiva potenza, sia sulla sicilianità del presidente, che per il suo impossibile stakanovismo viene da lunga pezza chiamato il *Teutonico*.

⁴⁷ "E l'Unione che fa?" succede di sentirsi chiedere a proposito di qualcosa che, dopo averlo fatto, si è appena comunicato proprio all'interlocutore o alla sua Camera Penale.

la signorilità che hanno contraddistinto, Aldo Casalinuovo dovrebbe ricevere un tributo dal congresso tale da farlo arrossire, schivo com'è.

La nostra *fattoria*⁴⁸ ha bisogno di una bella imbiancata e di qualche ritocco più profondo, e questo sarà il compito del congresso straordinario⁴⁹ già fissato a Napoli per il prossimo maggio. Non è il caso di affrontare qui i temi che si discuteranno in quella sede, anche perché resto dubbioso sul fatto che l'esecutivo (Presidente, Segretario o Giunta) possa farlo, quantomeno in anticipo ed ex cathedra, senza invadere un campo statutariamente riservato al congresso. Resta il fatto che, pur senza essere autolesionisti, dobbiamo prendere atto che attraversiamo una crisi di partecipazione, che deve essere affrontata anche con gli strumenti dell'ingegneria statutaria, oltre che con l'entusiasmo e l'amore per la Unione, che certo non ci fanno difetto. Uno dei risultati politici che il presidente e questa Giunta hanno ferocemente perseguito è stato quello di esaltare l'autonomia politica dell'associazione nei confronti di tutti gli schieramenti. Questo è un obiettivo pienamente raggiunto all'esterno, penso si possa affermarlo con tranquillità, che si è riflesso all'interno soprattutto verso coloro che a Sirmione avevano posto in dubbio questa volontà. Dal giorno successivo alla sua elezione, peraltro, Ettore Randazzo ha lavorato per dimostrare che la battaglia congressuale non doveva lasciare alcuno strascico, confrontandosi con tutti, e con vero spirito democratico. Il bel discorso, l'ultimo suo che ascoltammo, che Vittorio Chiusano fece al convegno di Roma sull'astensione, con il suo invito a stringersi all'Unione, fu il segno che quello spirito era stato subito compreso. Se ci sono stati contrasti interni, e ci sono stati, questo è avvenuto senza distinzioni pre-congressuali o di schieramento, anzi talvolta sono stati i vecchi sostenitori ad essere i più pungenti, fino al limite della ingenerosità. Ma questo è un buon segno, poiché significa che non ci sono correnti organizzate, magari eterodirette, e quando qualcosa di simile si affaccia non siamo disposti a tollerarlo. Non siamo un partito, non traiamo alcun vantaggio da questo impegno e questo è il motivo per il quale, da bravi avvocati, ci scontriamo ferocemente quando la pensiamo diversamente su qualcosa. Magari dobbiamo farlo, abituarci a farlo, sempre nelle sedi proprie, sfuggendo alla tentazione della influenza personale. Al congresso di Napoli uno dei temi in discussione, a porte non solo aperte ma spalancate⁵⁰, dovrà essere anche quello relativo ai meccanismi di selezione e di partecipazione alla vita degli organi dirigenti, ivi incluso il consiglio delle Camere Penali, e la sua conformazione⁵¹. Qualcuno lamenta un deficit di informazione rispetto a vicende, anche dolorose^{52 53}, non penso che questo sia vero, perlomeno non penso che sia

⁴⁸ Mi sono affezionato a questo termine coniato dopo il congresso di Chianciano in una nota affidata al forum nella quale ho ricostruito, a modo mio, quel congresso straordinario chiamato a modificare le regole e che, come altri congressi straordinari, non lo fece.

⁴⁹ Forse continuare a chiamare straordinario quello che è ormai divenuta una consuetudine dovrebbe essere oggetto del primo intervento, se lo facciamo ogni anno chiamiamolo annuale, di mezzo termine, come ci pare, ma straordinario no.

⁵⁰ Mi riferisco alla proposta, intelligentemente provocatoria, ma da respingere, avanzata da Daniele Chiezzi sul forum di celebrare un congresso a porte chiuse per parlare con maggior libertà delle nostre cose interne.

⁵¹ Lo so che è inutile ripetere i ringraziamenti che Randazzo ha già posto ad Oreste Dominioni per come ha svolto il suo ruolo, però mi sembra doveroso da parte del Segretario, e allora lo faccio dove si nota di meno.

⁵² Mi riferisco, è ovvio, alle dimissioni di Paolo Giacomazzo, di Antonio Briganti e da ultimo di Giuseppe Frigo dal Centro Marongiu. Viceversa quelle di Roberto Bruni, eletto sindaco a Bergamo, furono solo l'ultimo gesto signorile di

imputabile agli organi dirigenti. Quando ci sono state critiche, appunti, contestazioni portate a conoscenza pubblicamente sono state pubblicamente affrontate. Quando questo è avvenuto in via informale si è mantenuto lo stesso modus, anche per rispetto nei confronti degli interlocutori. Una cosa è certa: il presidente e la giunta hanno difeso la libertà e l'autonomia di azione che lo statuto gli affida, ed hanno difeso allo stesso modo il compito di rappresentanza esterna dell'associazione.

* * * *

Non sono bravo nei saluti, e neppure nei ringraziamenti, ed in ogni caso le due cose sono compito di Ettore che ha tutt'e due le mani a disposizione. Ma lui chi lo ringrazia? Io, con il cuore, da qualunque parte sia. Ettore ha lavorato con entusiasmo, con intelligenza e con una rara capacità di ascoltare, di comprendere, di confrontarsi e di scegliere. E con lui una Giunta che ha vissuto in straordinaria sintonia nella consapevolezza del privilegio di poter rappresentare coloro che in questo Paese hanno una idea laica della Giustizia e si battono, ogni giorno, in suo nome.

una persona intelligente e appassionata, che ha regalato alla Giunta una lucidità ed uno stile che abbiamo rimpianto fin da subito.

⁵³ Le dimissioni di Frigo, come illustrato dal presidente nella sua relazione, coinvolgono il ruolo e l'organizzazione del Marongiu, altro tema che dovrà essere affrontato al congresso di Napoli.